

**Ordinanza
sui diritti politici
(ODP)¹**

del 24 maggio 1978 (Stato 1° luglio 2019)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 91 capoverso 1 della legge federale del 17 dicembre 1976² sui diritti politici (LDP),³

ordina:

Sezione 1: Diritto di voto e espressione del voto

Art. 1 Domicilio politico

Possono avere un domicilio politico che non corrisponde a quello del diritto civile, in particolare:

- a. i tutelati;
- b. i dimoranti infrasettimanali, segnatamente gli studenti;
- c.⁴ il coniuge che d'intesa con l'altro, su disposizione giudiziale o per esplicita autorizzazione legale, vive e intende permanere fuori della comunione domestica.

Art. 2⁵ Cambiamento del domicilio politico

Chi cambia il domicilio politico nelle quattro settimane precedenti una votazione o un'elezione federale riceve al nuovo domicilio il materiale di voto per tale scrutinio solo se prova di non avere già esercitato il diritto di voto nel domicilio politico precedente.

Art. 2a⁶ Date delle votazioni

¹ Per le votazioni popolari federali sono riservate le domeniche seguenti:

RU 1978 712

¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU 2013 5365).

² RS 161.1

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU 2013 5365).

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 1992, in vigore dal 1° ott. 1992 (RU 1992 1658).

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 761).

⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 14 giu. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1755).

- a. negli anni in cui la domenica di Pasqua cade in una data successiva al 10 aprile, la seconda domenica di febbraio; negli altri anni, la quartultima domenica prima di Pasqua;
- b. negli anni in cui la domenica di Pentecoste cade in una data successiva al 28 maggio, la terza domenica di maggio; negli altri anni, la terza domenica dopo Pentecoste;
- c. la domenica successiva al Digiuno federale;
- d. l'ultima domenica di novembre.

² Se lo richiedono motivi preponderanti, la Cancelleria federale, previa consultazione dei Cantoni, propone al Consiglio federale di anticipare o differire singole votazioni o di stabilire ulteriori date per le stesse.

³ Per il mese di settembre dell'anno in cui si svolgono le elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale non è indetta alcuna votazione popolare.

⁴ La Cancelleria federale rende note le date riservate per le votazioni al più tardi nel mese di giugno dell'anno precedente le stesse.

Art. 2b⁷ Consegnna anticipata del materiale di voto

I Cantoni provvedono affinché le autorità competenti secondo il diritto cantonale possano far pervenire il materiale di voto agli Svizzeri all'estero e, su apposita richiesta, ad altri aventi diritto di voto che si trovano all'estero al più presto una settimana prima della spedizione ufficiale.

Sezione 2: Votazioni

Art. 3 Preparazione

¹ La Cancelleria federale prende, conformemente alle prescrizioni legali, i provvedimenti necessari per lo svolgimento della votazione.

² Elabora, di concerto con il dipartimento competente, le spiegazioni destinate ai votanti e le sottopone, per decisione, al Consiglio federale.

Art. 4 Processo verbale

¹ Il processo verbale dev'essere conforme allo schema di cui all'allegato 1a (caso normale) o 1b (iniziativa con controprogetto).

² I Cantoni possono ottenere i moduli al prezzo di costo dalla Cancelleria federale.

³ La Cancelleria federale determina quando i processi verbali devono essere distrutti.

⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 14 giu. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1755).

Art. 5⁸ Trasmissione e annuncio dei risultati provvisori della votazione

1 Il Governo cantonale incarica i servizi ufficiali competenti secondo il diritto cantonale di trasmettere immediatamente e nella forma adeguata i risultati della votazione al servizio centrale del Cantone.

2 Il servizio centrale del Cantone trasmette immediatamente in forma elettronica il risultato provvisorio della votazione al servizio federale designato dal Consiglio federale.

3 Il risultato provvisorio della votazione nei Comuni e nel Cantone trasmesso dal servizio centrale del Cantone comprende:

- a. il numero degli aventi diritto di voto;
- b. il numero dei sì e dei no e delle schede in bianco o nulle;
- c. nel caso d'iniziativa popolare con controprogetto, anche il numero dei voti iscritti per le tre domande nella finca «senza risposta» del processo verbale e quello dei voti ottenuti nella domanda risolutiva dall'iniziativa popolare e dal controprogetto.

4 I risultati provvisori della votazione non possono essere resi pubblici prima delle ore 12:00 del giorno della votazione.

Art. 6 Pubblicazione del risultato cantonale

Il Governo cantonale pubblica immediatamente nel foglio ufficiale cantonale il contenuto del processo verbale della votazione, senza qualsiasi osservazione o decisione. Indica le possibilità di ricorso secondo l'articolo 77 della LDP⁹.

Sezione 3: Elezione del Consiglio nazionale**Art. 6a¹⁰** Ripartizione dei seggi del Consiglio nazionale

La ripartizione tra i Cantoni dei seggi del Consiglio nazionale è stabilita in base alla loro quota sulla popolazione residente permanente in Svizzera ai sensi dell'articolo 19 lettera a dell'ordinanza del 19 dicembre 2008¹¹ sul censimento.

Art. 7¹² Schede prestampate

Sulle schede prestampate gli elettori devono poter disporre dello spazio sufficiente per procedere al panachage e al cumulo in modo ben leggibile.

8 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mag. 2019, in vigore dal 1° lug. 2019 (RU 2019 1653).

9 Nuovo termine giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU 2013 5365). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

10 Introdotto dall'all. n. 1 dell'O del 19 dic. 2008 sul censimento federale della popolazione, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 241).

11 RS 431.112.1

12 Originario art. 6a. Introdotto dal n. I dell'O del 14 giu. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1755).

Art. 7a¹³ Ufficio elettorale del Cantone

Il Governo cantonale emana le disposizioni necessarie per l'organizzazione e l'esecuzione delle elezioni del Consiglio nazionale. Designa il servizio incaricato di dirigere e sorvegliare le operazioni elettorali, di ricevere e stabilire definitivamente le proposte di candidatura e di compilare i risultati dell'elezione (Ufficio elettorale del Cantone).

Art. 8 Moduli

¹ Il Governo cantonale disciplina la composizione degli uffici elettorali dei Comuni, impartisce loro le necessarie istruzioni e trasmette loro i moduli per lo spoglio. Questi devono essere conformi ai moduli 1 a 5 dell'allegato 2.

² I Cantoni possono ottenere i moduli per lo spoglio, a prezzo di costo, dalla Cancelleria federale.

³ Il Consiglio federale può autorizzare un Cantone, su domanda giustificata, a modificare i moduli. La domanda dev'essere presentata entro il 1° gennaio dell'anno dell'elezione. Le modificazioni autorizzate non devono più essere approvate.¹⁴

Art. 8a¹⁵ Termine per la presentazione delle proposte

¹ Ogni Cantone comunica alla Cancelleria federale, entro il 1° marzo dell'anno delle elezioni, il lunedì che ha designato, tra il 1° agosto e il 30 settembre, come termine per la presentazione delle proposte di candidatura e se ha limitato a sette oppure a 14 giorni il termine per le modifiche.

² I Cantoni che hanno diritto a un solo seggio al Consiglio nazionale e i cui ordinamenti non contemplano elezioni tacite non sono tenuti a effettuare alcuna comunicazione.¹⁶

Art. 8b¹⁷ Contenuto e firma della proposta di candidatura

¹ Le proposte di candidatura devono almeno contenere le indicazioni corrispondenti a quelle del modulo modello (allegato 3a).

² Firmando la proposta di candidatura (art. 24 cpv. 1 LDP), i candidati aventi domicilio politico nel circondario elettorale dichiarano di accettare la proposta (art. 22 cpv. 3 LDP).

³ Il Cantone stralcia senza indugio da tutte le proposte il nome dell'elettore che ha firmato più di una proposta.¹⁸

¹³ Originario art. 7.

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. IV 3 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

¹⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 19 ott. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2423).

¹⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 761).

¹⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 19 ott. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2423).

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3200).

Art. 8c¹⁹ Liste omonime

- ¹ Un gruppo può inoltrare, sotto denominazione uguale, parecchie proposte che devono unicamente differenziarsi mediante un'aggiunta.
- ² Le liste di un medesimo gruppo possono formare sotto-congiunzioni soltanto quando l'aggiunta differenziatrice è intesa a specificare il sesso, l'età, l'appartenenza di un gruppo o la regione dei candidati.
- ³ Per quanto l'aggiunta differenziatrice non fa riferimento a una delimitazione regionale delle liste, il gruppo designa una delle proposte come lista privilegiata. ...²⁰

Art. 8d²¹ Appuramento delle proposte

- ¹ Gli uffici competenti dei Cantoni soggetti all'obbligo di comunicazione inviano alla Cancelleria federale un esemplare di ogni proposta, al più tardi il giorno successivo al termine per la loro presentazione.²²
- ² Nel caso di candidature plurime, la Cancelleria federale considera quella della prima proposta ricevuta. ...²³
- ³ La Cancelleria federale notifica gli stralci al Cantone, per via elettronica o mediante telefax, entro 72 ore dal recapito delle proposte.²⁴
- ⁴ Il Cantone trasmette alla Cancelleria federale una copia di ciascuna lista, entro 24 ore dalla scadenza del termine di appuramento. Specifica che la lista è appurata.

Art. 8e²⁵ Dichiarazioni concernenti congiunzioni e sotto-congiunzioni di liste

- ¹ Le dichiarazioni concernenti congiunzioni e sotto-congiunzioni di liste devono contenere almeno le indicazioni di cui nel modulo modello (allegato 3b).
- ² Per la validità di congiunzioni e sotto-congiunzioni di liste è determinante il momento del recapito della pertinente dichiarazione presso l'ufficio cantonale competente.

Art. 9 Trasmissione all'ufficio elettorale del Cantone

- ¹ Gli uffici elettorali dei Comuni trasmettono all'ufficio elettorale del Cantone, immediatamente dopo la compilazione dei risultati, i processi verbali dell'elezione con i moduli complementari e le schede.

¹⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 19 ott. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2423).

²⁰ Per. abrogato dal n. IV 3 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

²¹ Introdotto dal n. I dell'O del 19 ott. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2423).

²² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 761).

²³ Per. abrogato dal n. IV 3 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

²⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3200).

²⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 19 ott. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2423).

² Le schede devono essere imballate e sigillate tenuto conto dell'ordine secondo il quale è avvenuto lo spoglio.

Art. 10 Ripartizione dei seggi

L'ufficio elettorale del Cantone determina immediatamente i risultati del circondario elettorale e la ripartizione dei seggi.

Art. 11 Riconteggio

Se vi è sospetto riguardo all'esattezza del risultato di un Comune, l'ufficio elettorale del Cantone procede direttamente a un nuovo conteggio o ne incarica l'ufficio elettorale del Comune.

Art. 12 Compilazione dei risultati elettorali del Cantone

¹ L'ufficio elettorale del Cantone stende in doppio un processo verbale sui risultati dell'elezione. Questo dev'essere conforme, per tutti i circondari in cui l'elezione ha avuto luogo secondo il sistema proporzionale, al modulo 5 dell'allegato 2, quanto al contenuto e alla disposizione.

² Il processo verbale indica i nomi dei candidati eletti e non eletti di ogni lista di partito, nell'ordine dei suffragi ottenuti. I candidati sono designati con il nome, cognome, anno di nascita, luogo d'origine, domicilio e professione.

Art. 13 Pubblicazione dei risultati

¹ Il Governo cantonale pubblica immediatamente nel Foglio ufficiale del cantone il contenuto del processo verbale dell'elezione, senza qualsiasi osservazione e decisione. Indica le possibilità di ricorso secondo l'articolo 77 della LDP.

² Esso informa per scritto gli eletti e il Consiglio federale sui risultati provvisori dell'elezione.

³ Esso invia senza indugio alla Cancelleria federale una copia non firmata del processo verbale dell'elezione.²⁶

Art. 14 Trasmissione del processo verbale al Consiglio federale

¹ Dopo il termine di ricorso, il Governo cantonale trasmette al Consiglio federale il processo verbale dell'ufficio elettorale del Cantone, unitamente al Foglio ufficiale e a eventuali ricorsi corredati del suo parere.

² Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di ricorso, esso trasmette all'Ufficio federale di statistica, i moduli 1 a 4 dell'allegato 2 e tutte le schede.²⁷ Queste vanno imballate separatamente per Comune.

²⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 19 ott. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2423).

²⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ott. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2423).

Art. 15²⁸ Dimissioni e subentro

1 La Segreteria generale dell’Assemblea federale informa i Governi cantonali delle dichiarazioni di dimissioni.

2 Il Governo cantonale comunica senza indugio alla Cancelleria federale nonché alla Segreteria generale dell’Assemblea federale, all’attenzione del presidente del Consiglio nazionale, i nomi dei subentranti dichiarati eletti e li pubblica nel Foglio ufficiale del Cantone.

Art. 16²⁹ Elezione complementare

Nel caso di elezioni complementari (art. 56 cpv. 1 della LDP), il Governo cantonale invita il rappresentante dei firmatari della lista a presentare entro trenta giorni una proposta di candidatura. A tal fine, gli consegna una copia della proposta di candidatura iniziale con il nome e l’indirizzo di tutti i firmatari.

Art. 17³⁰ Istruzioni complettive

Prima di ogni rinnovazione integrale, il Consiglio federale emana mediante circolare istruzioni complettive, in particolare sulle comunicazioni, la disposizione, lo spoglio e il controllo delle schede, la compilazione dei moduli e la determinazione dei risultati per Comune.

Sezione 4: Referendum**Art. 18** Modello

I modelli per le liste delle firme possono essere ottenuti gratuitamente, in ogni lingua ufficiale, dalla Cancelleria federale.

Art. 18a³¹ Firma per gli aventi diritto di voto incapaci di scrivere

L’avente diritto di voto che firma una domanda di referendum in nome di un avente diritto di voto incapace di scrivere ne iscrive le generalità complete nella lista delle firme. Nella colonna «firma autografa», iscrive in stampatello il proprio nome con l’indicazione «per ordine/p.o.» e appone la propria firma.

Art. 19 Attestazione del diritto di voto

1 L’attestazione del diritto di voto è rilasciata se il firmatario è iscritto nel catalogo elettorale nel giorno in cui la lista delle firme è presentata per l’attestazione.

²⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 761).

²⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 761).

³⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 761).

³¹ Introdotto dal n. I dell’O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 761).

² Il servizio, se nega l'attestazione, deve indicarne il motivo con una delle formule seguenti:

- a. illeggibile;
- b. non identificabile;
- c. ripetuta;
- d. di stessa mano;
- e. non manoscritta;
- f. non figura nel catalogo;
- g.³² manca la firma autografa;
- h.³³ data di nascita errata.

³ Il servizio indica su ogni lista o nell'attestazione collettiva il numero delle firme valide e di quelle non valide.

⁴ ...³⁴

⁵ La Cancelleria federale emana istruzioni sull'attestazione collettiva, giusta l'articolo 62 capoverso 4 della LDP.

⁶ Il servizio tutela la segretezza del voto.³⁵

Art. 20 Deposito

¹ Le liste delle firme sono depositate presso la Cancelleria federale, separate per Cantone.

² Se il termine per la raccolta delle firme scade di sabato, domenica o in un giorno festivo riconosciuto, il referendum può essere ancora depositato durante le ore d'ufficio del giorno feriale seguente.

Art. 21 Esame della riuscita

Per accertare la riuscita, la Cancelleria federale esamina segnatamente se le liste delle firme depositate soddisfano le esigenze legali e se il diritto di voto è stato attestato in buona e debita forma.

Art. 22³⁶

³² Introdotta dal n. I dell'O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU **1997** 761).

³³ Introdotta dal n. I dell'O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU **1997** 761).

³⁴ Abrogato dal n. I dell'O del 26 feb. 1997, con effetto dal 1° apr. 1997 (RU **1997** 761).

³⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 2 set. 1987, in vigore dal 15 set. 1987 (RU **1987** 1126).

³⁶ Abrogato dal n. I dell'O del 26 feb. 1997, con effetto dal 1° apr. 1997 (RU **1997** 761).

Sezione 5: Iniziativa popolare

Art. 23 Esame preliminare

¹ I promotori dell'iniziativa, se sottopongono a esame preliminare un testo redatto in più lingue ufficiali, devono indicare alla Cancelleria federale quale testo è determinante per eventuali adeguamenti.

² Se presentano il testo dell'iniziativa in un'unica lingua ufficiale, la Cancelleria federale provvede alla traduzione non appena i promotori l'hanno dichiarato definitivo.

³ Tutti i promotori dell'iniziativa certificano con firma autografa alla Cancelleria federale la loro appartenenza al comitato d'iniziativa. I relativi moduli possono essere ottenuti gratuitamente presso la Cancelleria federale.³⁷

^{3bis} Se il progetto di lista delle firme contiene un numero di nomi superiore a quello dei membri che può comprendere il comitato, la Cancelleria federale stralcia gli ultimi nominativi.³⁸

⁴ La Cancelleria federale pubblica nel Foglio federale la decisione inerente all'esame preliminare, indicando anche il nome e l'indirizzo di tutti i promotori dell'iniziativa. Se i promotori desiderano che l'iniziativa sia tradotta in lingua romancia, tale versione è pubblicata nell'edizione tedesca del Foglio federale.³⁹ ⁴⁰

Art. 24⁴¹

Art. 25⁴² Ritiro

¹ Prima che il Consiglio federale stabilisca la votazione popolare, la Cancelleria federale invia al comitato d'iniziativa un modulo contenente un progetto di dichiarazione di ritiro e una colonna per le firme.⁴³

^{1bis} Il modulo corrisponde:

- a. all'allegato 4a, per il ritiro incondizionato nel caso in cui non sia stato adottato alcun contropatto indiretto;
- b. all'allegato 4b, per il ritiro condizionato o incondizionato nel caso in cui sia stato adottato un contropatto indiretto.⁴⁴

³⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 27 set. 1982, in vigore dal 15 ott. 1982 (RU **1982** 1787).

³⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU **1997** 761).

³⁹ Per. introdotto dal n. I dell'O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU **1997** 761).

⁴⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 27 set. 1982, in vigore dal 15 ott. 1982 (RU **1982** 1787).

⁴¹ Abrogato dal n. I dell'O del 26 feb. 1997, con effetto dal 1° apr. 1997 (RU **1997** 761).

⁴² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU **1997** 761).

⁴³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 gen. 2010, in vigore dal 1° feb. 2010 (RU **2010** 275).

⁴⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 13 gen. 2010, in vigore dal 1° feb. 2010 (RU **2010** 275).

^{1ter} La Cancelleria federale invita il comitato d'iniziativa a decidere su un eventuale ritiro, impartendogli un termine di dieci giorni per raccogliere le firme necessarie dei suoi membri.⁴⁵

^{1quater} È nulla la dichiarazione di ritiro che pone altre condizioni oltre al ritiro a favore del contropatto indiretto.⁴⁶

² La dichiarazione di ritiro e le firme vanno trasmesse alla Cancelleria federale nel termine prescritto.

³ Il ritiro è pubblicato nel Foglio federale.

Art. 26 Disposizioni completive

La sezione 4 della presente ordinanza si applica per analogia all'iniziativa popolare.

Sezione 6: ...

Art. 27⁴⁷

Sezione 6a:⁴⁸ Prove⁴⁹ del voto elettronico

Art. 27a⁵⁰ Autorizzazione di principio del Consiglio federale

¹ Le prove del voto elettronico nell'ambito di votazioni popolari federali necessitano dell'autorizzazione di principio del Consiglio federale.

² Se un Cantone chiede per la prima volta un'autorizzazione di principio, questa può essere accordata al massimo per cinque scrutini.

³ Per una determinata durata massima, il Consiglio federale può autorizzare il Cantone nel quale si sono svolte senza irregolarità almeno cinque singole prove consecutive in scrutini federali a impiegare il voto elettronico nell'ambito di votazioni popolari federali limitandolo sotto il profilo territoriale, temporale e materiale.

⁴ Le prove del voto elettronico nell'ambito delle elezioni del Consiglio nazionale necessitano in ogni caso di una speciale autorizzazione di principio del Consiglio federale.

⁴⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 13 gen. 2010, in vigore dal 1° feb. 2010 (RU **2010** 275).

⁴⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 13 gen. 2010, in vigore dal 1° feb. 2010 (RU **2010** 275).

⁴⁷ Abrogato dal n. IV 3 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4477).

⁴⁸ Introdotta dal n. I dell'O del 20 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3200).

⁴⁹ Nuova espr. giusta il n. IV 3 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4477). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU **2013** 5365).

⁵ Se il Consiglio federale ha accordato l'autorizzazione di principio, può essere derogato per quanto necessario alle disposizioni della legge concernenti il voto alle urne e il voto per corrispondenza.

Art. 27b⁵¹ Condizioni

L'autorizzazione di principio è accordata se:

- a. il Cantone garantisce che le prove si svolgeranno conformemente alle disposizioni del diritto federale; in particolare deve prendere tutte le misure efficaci ed adeguate volte a garantire che:
 1. possano partecipare allo scrutinio soltanto gli aventi diritto di voto (controllo della legittimazione al voto),
 2. ciascun avente diritto di voto disponga di un solo voto e possa votare soltanto una volta (unicità del voto),
 3. terzi non possano intercettare, modificare o deviare in modo sistematico ed efficace voti espressi per via elettronica (garanzia dell'espressione fedele e sicura della volontà popolare),
 4. terzi non possano venire a conoscenza del contenuto di voti espressi per via elettronica (segreto del voto),
 5. possa essere escluso qualsiasi abuso sistematico (scrutinio conforme alle norme);
- b. la Cancelleria federale ha appurato, sulla base dei documenti o dei certificati prodotti, che il sistema di voto elettronico prescelto dal Cantone permette di svolgere le prove conformemente al diritto federale.

Art. 27c⁵² Domanda

¹ La domanda di rilascio dell'autorizzazione di principio deve contenere:

- a. l'assicurazione che la prova si svolgerà conformemente alle disposizioni del diritto federale e che sono state predisposte le misure finanziarie e organizzative necessarie per lo svolgimento delle prove;
- b. le disposizioni cantonali emanate a tal fine;
- c. l'indicazione del sistema di cui è previsto l'impiego e delle modalità d'esercizio;
- d. la percentuale massima dell'elettorato che sarà coinvolto nelle prove;
- e. se sono previste più prove, il numero di scrutini o la durata massima per cui è richiesta l'autorizzazione di principio.

² La Cancelleria federale stabilisce quali documenti o certificati devono essere allegati alla domanda.

⁵¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU 2013 5365).

⁵² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU 2013 5365).

Art. 27d⁵³ Contenuto dell'autorizzazione di principio

Il Consiglio federale stabilisce nell'autorizzazione di principio:

- a. per quali scrutini federali o per quale durata massima è ammesso il voto elettronico;
- b. in quale periodo è consentito il voto elettronico;
- c. il territorio in cui i risultati degli scrutini svolti nell'ambito della prova hanno effetto giuridicamente vincolante.

Art. 27e⁵⁴ Nulla osta della Cancelleria federale

¹ Il Cantone cui è stata accordata l'autorizzazione di principio deve ottenere il nulla osta della Cancelleria federale per ogni scrutinio svolto con il voto elettronico. La Cancelleria federale stabilisce le condizioni cui è subordinata la concessione del nulla osta e il contenuto delle relative domande.

² Il nulla osta è concesso se il sistema scelto dal Cantone e le modalità d'esercizio soddisfano le condizioni stabilite dalla Cancelleria federale.

³ Se, esaminata una domanda, la Cancelleria federale giunge alla conclusione che le condizioni non sono soddisfatte, lo comunica al Cantone interessato motivando le proprie valutazioni.

⁴ Se il Cantone interessato non condivide le valutazioni della Cancelleria federale, questa sottopone la domanda al Consiglio federale affinché decida.

⁵ Il voto elettronico nell'ambito di scrutini federali è ammesso soltanto in quanto nel territorio stabilito sia reso possibile per tutti gli oggetti e le elezioni previsti dallo scrutinio in questione.

Art. 27e^{bis}⁵⁵**Art. 27f⁵⁶** Limiti

¹ La Cancelleria federale stabilisce i requisiti che il sistema di voto elettronico e il suo esercizio devono soddisfare affinché:

- a. il 30 per cento al massimo dell'elettorato cantonale possa essere ammesso a votare per via elettronica; non può tuttavia essere superato il limite del 10 per cento dell'elettorato svizzero;

⁵³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU **2013** 5365).

⁵⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU **2013** 5365).

⁵⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 21 set. 2007 (RU **2007** 4639). Abrogato dal n. I dell'O del 13 dic. 2013, con effetto dal 15 gen. 2014 (RU **2013** 5365).

⁵⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU **2013** 5365).

- b. il 50 per cento al massimo dell'elettorato cantonale possa essere ammesso a votare per via elettronica; non può tuttavia essere superato il limite del 30 per cento dell'elettorato svizzero;
- c. l'intero elettorato cantonale possa essere ammesso a votare per via elettronica.

² Nel verificare il rispetto dei limiti non si tiene conto degli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto.

Art. 27g⁵⁷ Aventi diritto di voto con disabilità

¹ La procedura di voto elettronico dev'essere concepita in modo tale da tenere conto delle esigenze degli aventi diritto di voto che a causa della loro disabilità non possono esprimere il proprio voto autonomamente.

² Nel definire i requisiti del voto elettronico la Cancelleria federale può autorizzare agevolazioni per questi aventi diritto di voto, sempreché la sicurezza non ne risulti sostanzialmente penalizzata.

Art. 27h⁵⁸ Protezione dalle manipolazioni

¹ I sistemi di voto elettronico devono essere concepiti e gestiti in modo tale da impedire qualsivoglia manipolazione della volontà dei votanti. Durante l'operazione di voto devono in particolare poter essere escluse sovrappressioni manipolatrici di tipo sistematico nell'apparecchio utilizzato per votare.

² Il voto per rappresentanza è vietato.

Art. 27i⁵⁹ Controllo della plausibilità e verificabilità del voto elettronico

¹ I Cantoni che coinvolgono soltanto una parte dell'elettorato in una prova devono poter controllare la plausibilità dei risultati.

² I Cantoni che coinvolgono l'intero elettorato in una prova devono garantire che il regolare svolgimento del voto per via elettronica e la correttezza del suo risultato possano essere verificati.

³ La Cancelleria federale disciplina la verificabilità e il controllo della plausibilità del voto.

⁴ Se in sede di verifica o di controllo della plausibilità si rilevano irregolarità, deve essere possibile determinare il numero dei voti viziati o quantomeno stimare l'incidenza di tali irregolarità sul risultato del voto.

⁵⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU 2013 5365).

⁵⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU 2013 5365).

⁵⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU 2013 5365).

Art. 27^j⁶⁰ Affidabilità del voto elettronico

¹ I Cantoni devono prendere tutte le misure efficaci e adeguate volte a garantire che lo scrutinio possa svolgersi e concludersi correttamente.

² Devono garantire in particolare che nessun voto vada irrimediabilmente perso sino al momento dell'omologazione del risultato dello scrutinio.

Art. 27k⁶¹**Art. 27kbis⁶²** Impiego di un sistema gestito da terzi

¹ Un Cantone privo di un proprio sistema di voto elettronico può:

- a. consentire al proprio elettorato di partecipare per via elettronica alle votazioni e alle elezioni tramite un sistema gestito da un altro Cantone;
- b. far capo a un'impresa privata per lo svolgimento del voto elettronico.

² In tali casi i Cantoni interessati, la Cancelleria federale ed eventualmente l'impresa in questione disciplinano i dettagli in un contratto.

Art. 27ⁱ⁶³ Valutazione dei sistemi e delle modalità d'esercizio

¹ Un ente esterno indipendente, riconosciuto dalla Cancelleria federale, deve:

- a. confermare che i requisiti in materia di sicurezza della Cancelleria federale sono soddisfatti;
- b. verificare che le misure di sicurezza e il sistema di voto elettronico siano conformi allo stato della tecnica.

² Ogni modifica sostanziale del sistema o delle modalità d'esercizio va sottoposta alla medesima procedura.

³ La Cancelleria federale stabilisce le condizioni per il riconoscimento e disciplina i dettagli della valutazione.

Art. 27m⁶⁴ Informazione degli aventi diritto di voto

¹ I Cantoni che svolgono prove informano in modo comprensibile gli aventi diritto di voto sull'organizzazione, la tecnica e la procedura del voto elettronico. Spiegano come affrontare eventuali problemi e come è assicurata la verificabilità.

⁶⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU **2013** 5365).

⁶¹ Abrogato dal n. I dell'O del 13 dic. 2013, con effetto dal 15 gen. 2014 (RU **2013** 5365).

⁶² Introdotto dal n. I dell'O del 13 gen. 2010 (RU **2010** 275). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU **2013** 5365).

⁶³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU **2013** 5365).

⁶⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU **2013** 5365).

² Tutti gli atti importanti compiuti dalle autorità in relazione al voto elettronico e la relativa documentazione devono essere accessibili a rappresentanti degli aventi diritto di voto. È fatto salvo l'articolo 7 della legge del 17 dicembre 2004⁶⁵ sulla trasparenza.

Art. 27n⁶⁶

Art. 27n^{bis} 67

Art. 27o⁶⁸ Consulenza scientifica

¹ La Cancelleria federale può rilevare dati concernenti l'utilizzazione del voto elettronico o farli rilevare dai Cantoni e disporre che talune prove siano sorrette da una consulenza scientifica.

² La Cancelleria federale provvede in particolare a verificare l'efficacia delle prove del voto elettronico, segnatamente l'evoluzione della partecipazione al voto e l'incidenza sulle abitudini di voto, e assicura la coerenza delle verifiche.

³ Dopo ogni prova, il Cantone trasmette alla Cancelleria federale dati statistici anonimi concernenti l'utilizzazione del voto elettronico. Se rileva ulteriori dati, informa la Cancelleria federale sulle risultanze di tali dati.

Art. 27p⁶⁹

Art. 27q⁷⁰ Firma per via elettronica di domande di referendum e iniziative popolari federali

Il Consiglio federale può autorizzare prove di firma per via elettronica di domande di referendum e iniziative popolari federali se sono state prese tutte le misure efficaci e adeguate volte a garantire il controllo della legittimazione al voto, il segreto del voto e la corretta attribuzione di tutte le firme nonché a escludere il pericolo di abusi mirati o sistematici.

⁶⁵ RS 152.3

⁶⁶ Abrogato dal n. I dell'O del 13 dic. 2013, con effetto dal 15 gen. 2014 (RU 2013 5365).

⁶⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 21 set. 2007 (RU 2007 4639). Abrogato dal n. I dell'O del 13 dic. 2013, con effetto dal 15 gen. 2014 (RU 2013 5365).

⁶⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU 2013 5365).

⁶⁹ Abrogato dal n. I dell'O del 21 set. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4639).

⁷⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU 2013 5365).

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 28⁷¹ Approvazione delle disposizioni esecutive cantonali

¹ Le disposizioni esecutive cantonali della legislazione federale soggette a referendum vengono inoltrate alla Cancelleria federale dopo una votazione popolare o dopo la scadenza del termine di referendum; quelle che non sono soggette a referendum, dopo la loro accettazione da parte dell'autorità cantonale competente.

² Nei casi non contenziosi esse sono approvate dalla Cancelleria federale.

Art. 28a⁷² Modificazione

...⁷³

Art. 29 Abrogazione

Sono abrogati:

1. Il regolamento del 2 maggio 1879⁷⁴ per le domande di votazione popolare sulle leggi e le risoluzioni federali e di revisione della Costituzione federale;
2. L'ordinanza d'esecuzione dell'8 luglio 1919⁷⁵ della legge federale circa l'elezione del Consiglio nazionale;
3. Il decreto del Consiglio federale del 10 dicembre 1945⁷⁶ concernente la partecipazione dei militari alle votazioni ed elezioni federali, cantonali e comunali.

Art. 30 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1978.

Disposizioni finali della modifica del 27 febbraio 1997⁷⁷

⁷¹ Introdotto dal n. I dell'O del 26 feb. 1997 (RU **1997** 761). Nuovo testo giusta il n. III dell'O del 5 apr. 2006, in vigore dal 1° giu. 2006 (RU **2006** 1269).

⁷² Originario art. 28.

⁷³ La mod. può essere consultata alla RU **1978** 712.

⁷⁴ [CS **1** 171]

⁷⁵ [CS **1** 181; RU **1971** 912, **1975** 901 1297]

⁷⁶ [CS **1** 160; RU **1976** 1809 art. 16]

⁷⁷ RU **1997** 761. Abrogate dal n. IV 3 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4477).

Allegato 1a
(art. 4 cpv. 1)

1			4

Gemeinde
Commune
Comune _____

Kanton
Canton
Cantone _____

Datum
Date
Data _____ 20 _____

5			8

Vorlage
Objet
Oggetto _____

Stimmberechtigte Electeurs inscrits Elettori iscritti		Eingelangte Stimmzettel Bulletins rentrés Schede rientrate	Ausser Betracht fallende Stimmzettel Bulletins n'entrant pas en ligne de compte Schede non computabili		In Betracht fallende Stimmzettel Bulletins entrant en ligne de compte Schede computabili	ja oui si	nein non no
Total Totale	davon Auslandschweizer dont Suisses de l'étranger di cui residenti all'estero		leere blancs bianche	ungültige nuls nulle			
9	14	15	20	21	26	27	39
					32	33	44
					38		51
					39		56
							57
							62

Summe
Total
Totale _____

*Allegato 1b⁷⁸
(art. 4 cpv. 1)*

--	--	--

1 4

Gemeinde
Commune
Comune _____

Kanton
Canton
Cantone _____

Datum
Date
Data _____

--	--	--

5 8

Vorlage
Objet
Oggetto _____

Stimmberechtigte Electeurs inscrits Elettori iscritti		Eingelang- te Stimmzett- el Bulletins rentrés	Ausser Betracht fallende Stimmzettel Bulletins n'entrant pas en ligne de compte Schede non computabili	In Betracht fallende Stimmzett- el Bulletins entrant en ligne de compte	Volksinitiative Initiative populaire Iniziativa popolare				Gegenentwurf Contre-projet Controprogetto				Stichfrage Question subsidiaire Domanda sussidiaria risolutiva				
Total Total Totale	davon Ausland- schweizer dont Suisses de l'étranger di cui residenti all'estero	Schede rientrate	völlig leere entière- ment blancs interamen- te bianche	völlig ungültige entière- ment nuls interame- nti nulle	ohne gültige Antwort sans réponse valable senza risposta valida	Ja Oui Si	Nein Non No	Total Total Totale	ohne gültige Antwort sans réponse valable senza risposta valida	Ja Oui Si	Nein Non No	Total Total Totale	ohne gültige Antwort sans réponse valable senza risposta valida	Volks- initiative Initiative populaire Iniziativa popolare	Gegen- entwurf Contre- projet Contro- progetto	Total Total Totale	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
									=					=			

9 14 15 20 21 26 27 32 33 38 39 44 45 50 51 56 57 62 63 68 69 74 75 80 81 86 87 92 93 98 99 104 105 110 111 116

⁷⁸ Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 26 feb. 2003, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 761).

Allegato 2⁷⁹

Formular
Formule
Modulo

1

Gemeinde Commune Comune

Wahlkreis, Kanton
Arrondissement électoral, canton
Circondario elettorale, cantone

Wahltag Jour du scrutin Giorno dell'elezione

Erneuerungswahl von Election pour le renouvellement de Elezione per il rinnovo de

Mitgliedern des Nationalrates membres du Conseil national membri del Consiglio nazionale

Namens der Stimmenzähler Nom des scrutateurs Nomi degli scrutatori	Total der eingegangenen Wahlzettel Total des bulletins rentrés Totale delle schede rientrate	Leere Wahlzettel Bulletins blancs Schede bianche	Ungültige Wahlzettel Bulletins nuls Schede nulle	Gültige Wahlzettel/			
				Total der gültigen Wahlzettel Total des bulletins valables Totale delle schede valide	Unveränderte Wahlzettel/Bulletins non modifiés/Schede invariate		
				1		...	10
Total – Totale							

Formular 1 rechter Teil / Formule 1 moitié droite / Modulo 1 parte destra

⁷⁹ Aggiornato dal n. I delle O del 27 set. 1982 (RU 1982 1787), del 9 giu. 1986 (RU 1986 1059) e dal n. II dell’O del 14 giu. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1755).

Für richtige Eintragung
Pour inscription conforme
Per iscrizione conforme

**Der Vorstand des Gemeindewahlbüros:
Au nom du bureau de vote communal:
In nome dell’Ufficio elettorale comunale:**

Formular Formule Modulo	2	Gemeinde Commune Comune	Kanton Canton Cantone	Einlagebogen Feuille intercalaire Foglio intercalare
		Wahltag Jour du scrutin Giorno dell'elezione		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
				2 5 6 7
Liste Nr./No./Lista N. <input type="text"/>		Unveränderte Wahlzettel Bulletins non modifiés Schede invariate	Veränderte Wahlzettel Bulletins modifiés Schede variate	Total Totale
Bezeichnung Dénomination Denominazione		8 9	10 16 17	23 24 30 31-32

**Kandidaten- und Parteistimmen/Suffrages nominatifs et de parti/
Suffragi personali e di partito**

Kandidaten – Candidats – Candidati	Stimmen von den unveränderten Wahlzetteln Suffrages des bulletins non modifiés Suffragi delle schede invariate	Stimmen von den veränderten Wahlzetteln und Wahlzetteln ohne Parteibezeichnung Suffrages des bulletins modifiés et des bulletins sans dénomination de parti Suffragi delle schede variate e delle schede senza intestazione (Form. 3b)	Total Totale	
Art der Stimmen - Genre de suffrages – Genere dei suffragi				01
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
...				...
15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Für Listen mit mehr als 16 Kandidaten: (Übertrag) Pour les listes portant plus de 16 candidats: (à reporter) Per le liste con più di 16 candidati: (da riportare)				15
Kandidatenstimmen, total Suffrages nominatifs, total Suffragi personali, totale				16
Zusatzstimmen Suffrages complémentaires Suffragi di complemento				17
Parteistimmen, total Suffrages de parti, total Suffragi di partito, totale				
Leere Stimmen* Suffrages blancs* Suffragi in bianco*				
				91
				92
				93
				94

* Die Zahl der leeren Stimmen ist nur **einmal**, und zwar auf dem Formular der **letzten Liste** anzugeben. Le nombre des suffrages blancs ne doit être indiqué qu'**une seule fois** sur la formule de la **dernière liste**. Il numero dei suffragi in bianco deve essere indicato **una sola volta** sul modulo dell'**ultima lista**.

Formular 2 Rückseite / Formule 2 verso / Modulo 2 retro

Kandidaten – Candidats – Candidati Art der Stimmen - Genre de suffrages – Genere dei suffragi	Stimmen von den unveränderten Wahlzetteln Suffrages des bulletins non modifiés Suffragi delle schede invariate	Stimmen von den veränderten Wahlzetteln und Wahlzetteln ohne Parteizeichnung Suffrages des bulletins modifiés et des bulletins sans dénomination de parti Suffragi delle schede variate e delle schede senza intestazione (Form. 3b)	Total Totale				
			10	16	17	23	24
Übertrag – Report – Riporto							
18							18
19							19
20							20
21							21
22							22
23							23
24							24
25							25
26							26
27							27
28							28
29							29
30							30
31							31
32							32
33							33
34							34
35							35
Kandidatenstimmen, total Suffrages nominatifs, total Suffragi personali, totale							91
Zusatzstimmen Suffrages complémentaires Suffragi di complemento							92
Parteistimmen, total Suffrages de parti, total Suffragi di partito, totale							93
Leere Stimmen* Suffrages blancs* Suffragi in bianco*							94

* Die Zahl der leeren Stimmen ist nur einmal, und zwar auf dem Formular der letzten Liste anzugeben.
 Le nombre des suffrages blancs ne doit être indiqué qu'une seule fois sur la formule de la dernière liste.
 Il numero dei suffragi in bianco deve essere indicato una sola volta sul modulo dell'ultima lista.

3

Gemeinde
Commune
Comune

Wahlkreis, Kanton
Arrondissement électoral, canton
Circondario elettorale, cantone

Wahltag Jour du scrutin Giorno dell'elezione

Zählbogen Nr.
Feuille de dépouillement N°
Foglio di conteggio N.

Erneuerungswahl von Election pour le renouvellement de Elezione per il rinnovo dei

Mitgliedern des Nationalrates membres du Conseil national membri del Consiglio nazionale

Formular 3 Rückseite / Formule 3 verso / Modulo 3 retro

Die Richtigkeit der Auszählung bezeugen die Stimmenzähler:
Les scrutateurs certifient l'exactitude du dépouillement:
Certificano l'esattezza del conteggio gli scrutatori:

Formular **3a** Gemeinde _____ Kanton _____ Wahltag _____
Formule Commune _____ Canton _____ Jour du scrutin _____
Modulo Comune _____ Cantone _____ Giorno dell'elezione _____

Zusammenzug der Zählbogen Récapitulation des feuilles de dépouillement Prospetto riassuntivo dei fogli di conteggio

Erneuerungswahl von Electoral pour le renouvellement de Elezione per il rinnovo dei

Mitgliedern des Nationalrates membres du Conseil national membri del Consiglio nazionale

Formular 3a Rückseite / Formule 3a verso / Modulo 3a retro

Die Richtigkeit der Auszählung bezeugen die Stimmenzähler:
Les scrutateurs certifient l'exactitude du dépouillement:
Certificano l'esattezza del conteggio gli scrutatori:

Formular Gemeinde Kanton Wahltag
Formule Commune Canton Jour du scrutin
Modulo Comune CANTONE Giorno dell'elezione

Zusammenzug aller Listen. Récapitulation de toutes les listes Prospetto riassuntivo di tutte le liste

Erneuerungswahl von Electoral pour le renouvellement de Elezione per il rinnovo dei

Mitgliedern des Nationalrates membres du Conseil national membri del Consiglio nazionale

Alle Listen
Ensemble des listes
Tutte le liste

Formular 3b Rückseite / Formule 3b verso / Modulo 3b retro

Stimmen haben erhalten Ont obtenu des suffrages Hanno ottenuto voti	von veränderten Wahlzetteln der Liste/des bulletins modifiés de la liste/dalle schede variate della lista															Total Totale
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	ohne Bezeichnung sans en-tête senza intestazione
Übertrag/Report/Riporto																
Leere Stimmen/ Suffrages blancs/ Suffragi in bianco																
Total/Totale																

Die Richtigkeit der Auszählung bezeugen die Stimmenzähler:

Les scrutateurs certifient l'exactitude du dépouillement:

Certificano l'esattezza del conteggio gli scrutatori:

Formular
Formule
Modulo

4
1

Umschlagbogen
Feuille principale
Foglio principale

Gemeinde
Commune
Comune

2 5 6 7

Wahlkreis, Kanton
Arrondissement électoral, canton
Circondario elettorale, cantone

Protokoll
Procès-verbal
Processo verbale

über die Erneuerungswahl von
de l'élection pour le renouvellement de
dell'elezione per il rinnovo dei

Mitgliedern des Nationalrates
membres du Conseil national
membri del Consiglio nazionale

Wahltag
Jour du scrutin
Giorno dell'elezione

Zahl der Stimmberchtigten:
Nombre des électeurs:
Numero degli elettori:

Männer Hommes Uomini	Frauen Femmes Donne	Total Totale	(81)
----------------------------	---------------------------	-----------------	------

davon Auslandschweizer dont Suisses de l'étranger di cui residenti all'estero			(75)
---	--	--	------

Zahl der Stimmenden (eingelegte Wahlzettel)
Nombre des votants (bulletins déposés)
Numero dei votanti

_____ (82)

Zahl der leeren Wahlzettel
Nombre des bulletins blancs
Numero delle schede bianche

_____ (83)

Zahl der ungültigen Wahlzettel
Nombre des bulletins nuls
Numero delle schede nulle

_____ (84)

Zahl der gültigen Wahlzettel
Nombre des bulletins valables
Numero delle schede valide

_____ (85)

Zahl der unveränderten Wahlzettel Nombre des bulletins de vote non modifiés Numero delle schede invariate			(86)
---	--	--	------

Zahl der veränderten Wahlzettel mit Parteizeichnung Nombre des bulletins de vote modifiés et manuscrits avec dénomination de parti Numero delle schede variate con intestazione			(87)
---	--	--	------

Zahl der Wahlzettel ohne Parteizeichnung Nombre des bulletins de vote sans dénomination de parti Numero delle schede senza intestazione			(88)
---	--	--	------

Ergebnisse/Résultats/Risultati

Anmerkung: Die Summe der Kandidaten-, Zusatz- und leeren Stimmen, geteilt durch die Zahl der vom Wahlkreis zu wählenden Vertreter, muss gleich sein der Zahl der gültigen Wahlzettel.

Remarque: Le total des suffrages nominatifs, des suffrages complémentaires et des suffrages blancs doit, divisé par le nombre des députés à élire dans l'arrondissement, être égal au nombre des bulletins valables.

Avvertenza: Il totale dei suffragi personali, dei suffragi di complemento e dei suffragi in bianco diviso per il numero dei deputati da eleggere nel circondario, dev'essere uguale al numero delle schede valide.

Formular 4 Seite 3 / Formule 4 page 3 / Modulo 4 pagina 3

Bemerkungen/Allfällige Entscheide

Remarques/Décisions éventuelles

Osservazioni/Eventuali decisioni

Die Richtigkeit des vorstehenden Protokolls bezeugt
Certifient l'exactitude du procès-verbal ci-dessus
Certificano l'esattezza del presente processo verbale

**Der Vorstand des Gemeindewahlbüros:
Pour le bureau électoral communal:
Per l'ufficio elettorale comunale:**

Formular
Formule
Modulo

5

Umschlagbogen
Feuille principale
Foglio principale

Wahlkreis, Kanton
Arrondissement électoral, canton
Circondario elettorale, cantone.....

Protokoll

Procès-verbal

Processo verbale

über die Erneuerungswahl von Mitgliedern des Nationalrates
de l'élection pour le renouvellement de membres du Conseil national
dell'elezione per il rinnovo dei membri del Consiglio nazionale

Wahltag
Jour du scrutin
Giorno dell'elezione

Zahl der Stimmberchtigten:
Nombre des électeurs:
Numero degli elettori:
Männer
Hommes
Uomini
Frauen
Femmes
Donne Total/Totale

Zahl der Stimmenden
Nombre des votants
Numero dei votanti

Zahl der leeren Wahlzettel
Nombre des bulletins blancs
Numero delle schede bianche

Zahl der ungültigen Wahlzettel
Nombre des bulletins nuls
Numero delle schede nulle

Zahl der gültigen Wahlzettel
Nombre des bulletins valables
Numero delle schede valide

Formular 5 Seite 2 / Formule 5 page 2 / Modulo 5 pagina 2

A. Gesamtstimmenzahlen/Totaux des suffrages/Totali dei suffragi

Bezeichnung der Listen	Parteistimmenzahlen sämtlicher Listen	Parteistimmenzahlen der verbundenen Listen Nr. Listengruppe: *	Parteistimmenzahlen der verbundenen Listen Nr. Listengruppe: *	Parteistimmenzahlen der verbundenen Listen Nr. Listengruppe: *
Dénomination des listes	Nombre des suffrages de parti de toutes les listes	Nombre des suffrages de parti des listes conjointes N°s Groupe de listes: *	Nombre des suffrages de parti des listes conjointes N°s Groupe de listes: *	Nombre des suffrages de parti des listes conjointes N°s Groupe de listes: *
Denominazione delle liste	Numero dei voti di partito di tutte le liste	Numero dei voti di partito delle liste congiunte n. Gruppo di liste *	Numero dei voti di partito delle liste congiunte n. Gruppo di liste *	Numero dei voti di partito delle liste congiunte n. Gruppo di liste *
Liste Nr. I: Liste N° II: Lista N. III: IV: V: VI:
XXVI: XXVII: XXVIII: XXIX: XXX:
Zusammen/Total/Totale
Zahl der leeren Einzelstimmen Nombre des suffrages blancs Numero dei voti non emessi				

* **Anmerkung:** In diesen Kolonnen sind die Parteistimmenzahlen der verbundenen Listen einzusetzen und zu addieren, jede Listengruppe in besonderer Kolonne.
Remarque: Indiquer dans ces colonnes le nombre des suffrages de parti des listes conjointes et les additionner, chaque groupe de listes formant une colonne.
Avvertenza: In queste colonne devono essere indicati e sommati i numeri dei voti di partito delle liste congiunte; ciascun gruppo di liste forma una colonna.

Bestimmung der Verteilungszahl/Détermination de quotient provisoire/Determinazione del quoziante provvisorio

Gesamtstimmenzahl : Zahl der Mandate +1=Ergebnis ► nächsthöhere ganze Zahl =Verteilungszahl
Nombre total des suffrages : Nombre des mandats +1=Résultat ► nombre entier immédiatement supérieur =Quotient
Numero totale dei suffragi : Numero dei mandati +1=Risultato ► numero intero immediatamente superiore =Quoziente
..... : = ►

Verteilungszahl/Quotient provisoire/Quoziente provvisorio

Anmerkung: Die Gesamtzahl der Parteistimmen aller Listen (Kandidaten- und Zusatzstimmen) wird durch die um 1 vermehrte Zahl der im Wahlkreis zu wählenden Vertreter (Mandate) geteilt. Die nächsthöhere ganze Zahl, die auf den so erhaltenen Quotienten folgt, gilt als Verteilungszahl.

Remarque: Le nombre total des suffrages de parti de toutes les listes (suffrages nominatifs et suffrages complémentaires) est divisé par le nombre plus un des députés à élire dans l'arrondissement (mandats). Le nombre entier immédiatement supérieur au quotient ainsi obtenu constitue le quotient provisoire.

Avvertenza: Il numero totale dei voti di partito di tutte le liste (suffragi personali e suffragi di complemento) viene diviso per il numero dei deputati da eleggersi nel circondario aumentati di uno. Il numero intero immediatamente superiore al quoziente così ottenuto costituisce il quoziente elettorale provvisorio.

Bemerkungen/Remarques/Osservazioni

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Die Richtigkeit des vorstehenden Protokolls bezeugt
Certifient l'exactitude du procès-verbal ci-dessus
Certificano l'esattezza del presente processo verbale

Der Vorstand des kantonalen Wahlbüros:
Pour le bureau électoral cantonal:
Per l'Ufficio elettorale cantonale:

.....

Formular
Formule
Modulo

5a

**Einlagebogen
Feuille intercalaire
Foglio intercalare**

1

B.

Verteilung der Sitze auf die einzelnen Listen oder Listengruppen bei verbundenen Listen

Répartition des sièges entre les différentes listes ou groupes de listes, s'il s'agit de listes conjointes

Ripartizione dei seggi tra le diverse liste o i gruppi di liste, se si tratta di liste congiunte

Erste Verteilung/Première répartition/Prima ripartizione

Formular 5a Seite 1 unten / Formule 5a page 1 en bas / Modulo 5a pagina 1 in basso

Zweite Verteilung/Deuxième répartition/Seconda ripartizione

Den höchsten Quotienten zeigt die Liste, Listengruppe, die infolgedessen einen weiteren Sitz, somit Sitze erhält.

Den Anhänger. Quotienten im Zeng, die Liste, Elterngruppe, die Interessengruppen sind wir Sitz, somit Sitz errichtet.

La lista no il gruppo di liste ha il quoziente maggiore; essa/o ottiene quindi un nuovo seggio, cioè seggi in tutto.

Dritte Verteilung/Troisième répartition/Terza ripartizione

Liste oder Listengruppe

Stimmenzahl Nombre des suffrages Numero dei suffragi

· Sitze der ersten beiden Verteilungen	+ 1	=	Quotient
· Sieges attribués lors des deux premières répartitions	+ 1	=	Quotient
· Seggi attribuiti nelle due prime ripartizioni	+ 1	=	Quoziente

Den höchsten Quotienten zeigt die Liste Listengruppe die infolgedessen einen weiteren Sitz, somit Sitze erhält.

Den höchsten Quotienten zeigt die Liste , Listengruppe , die insgesamt einen weiteren Sitz, somit Sitze erringt.

La lista , il gruppo di liste , accusa lo quoziente più elevato, e conseguenze, che/hi ottengono meno seggi, soit La lista no , il gruppo di liste , ha il quoziente maggiore; essa/o ottiene quindi un nuovo seggio, cioè seggi in tutto.

Vierte Verteilung/Quatrième répartition/Quarta ripartizione

Liste oder Listengruppe

Stimmenzahl Nombre des suffrages Numero dei suffragi

- : Sitze der ersten drei Verteilungen
- : Sièges attribués lors des trois premières répartitions
- : Seggi attribuiti nelle tre prime ripartizioni

+ 1 = Quotient
+ 1 = Quotient
+ 1 ≡ Quoziente

Den höchsten Quotienten zeigt die Liste, Listengruppe, die infolgedessen einen weiteren Sitz, somit Sitze erhält.
 La liste, le groupe de listes, accuse le quotient le plus élevé; en conséquence, elle/il obtient un nouveau siège, soit députés en tout.
 La lista no, il gruppo di liste, ha il quoziente maggiore; essa/o ottiene quindi un nuovo seggio, cioè seggi in tutto.

Formular 5a Seite 3 oben / Formule 5a page 3 en haut / Modulo 5a pagina 3 in alto

C.

Verteilung der Sitze innerhalb der verbundenen Listen

Répartition des sièges entre les listes conjointes

Ripartizione dei seggi tra le liste congiunte

Listengruppe

Groupe de listes

Gruppo di liste

Zahl der Sitze

Nombre des sièges

Numeros dei seggi

Bestimmung der Verteilungszahl/Détermination du quotient provisoire/Determinazione del quoziente provvisorio

Gesamtstimmenzahl der Listengruppe	: Zahl der erworbenen Sitze	+1=Ergebnis	► nächsthöhere ganze Zahl	=Quotient
Nombre total des suffrages du groupe de listes	: Nombre des sièges obtenus	+1=Résultat	► nombre entier immédiatement supérieur	=Quotient
Numero totale dei suffragi del gruppo di liste	: <u>Nummero dei seggi ottenuti</u>	+1=Risultato	► numero intero immediatamente superiore	=Quoziente
 : = ►				

Verteilungszahl/Quotient provisoire/Quoziente provvisorio

Anmerkung: Die Gesamtstimmenzahl der Listengruppe wird durch die um 1 vermehrte Zahl der von der Listengruppe erworbenen Sitze geteilt. Die nächsthöhere ganze Zahl, die auf den so erhaltenen Quotienten folgt, gilt als Verteilungszahl für die Listengruppe.

Remarque: Le nombre total des suffrages du groupe de listes est divisé par le nombre plus un des sièges obtenus par le groupe de listes. Le nombre immédiatement supérieur au quotient ainsi obtenu constitue le quotient provisoire pour le groupe de listes.

Avvertenza: Il numero totale dei suffragi del gruppo di liste viene diviso per il numero dei seggi ottenuti dal gruppo di liste aumentato di uno. Il numero intero immediatamente superiore al quoziente così ottenuto costituisce il quoziente provvisorio per il gruppo di liste.

Formular 5a Seite 3 unten / Formule 5a page 3 en bas / Modulo 5a pagina 3 in basso

Erste Verteilung/Première répartition/Prima ripartizione

Liste Lista	Stimmenzahl Nombre des suffrages Numero dei suffragi	:	Verteilungszahl Quotient provisoire Quoziente provvisorio	= Zahl der Sitze = Nombre des sièges = Numero dei seggi
.....	:	=
.....	:	=
.....	:	=
.....	:	=
				Zusammen Total Totale

Zweite Verteilung/Deuxième répartition/Seconda ripartizione

Liste Lista	Stimmenzahl Nombre des suffrages Numero dei suffragi	:	Sitze der ersten Verteilung Sièges attribués lors de la première répartition Seggi attribuiti nella prima ripartizione	+ 1 = Quotient + 1 = Quotient + 1 = Quotiente
.....	:	=
.....	:	=
.....	:	=
.....	:	=

Den höchsten Quotienten zeigt die Liste, die infolgedessen einen weiteren Sitz, somit Sitze erhält.

La liste accuse le quotient le plus élevé; en conséquence, elle obtient un nouveau siège, soit députés en tout.

La lista no ha il quoziente maggiore; essa ottiene quindi un nuovo seggio, cioè seggi in tutto.

Formular
Formule
Modulo

5b**D. Ergebnisse/Résultats/Risultati**

Einlagebogen
Feuille intercalaire
Foglio intercalare

II

Liste Nr./Nº Lista N.	Bezeichnung Dénomination Denominazione
--------------------------	--	-------

Parteistimmenzahl Nombre des suffrages de parti Numero dei voti di partito	Sitze Sièges Seggi
---	-------	---	-------

Gewählt sind die Kandidaten mit der höchsten Stimmenzahl:
Sont élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages:
Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di suffragi:

1.	mit	Stimmen
2.	avec	suffrages
3.	con	suffragi
4.	»	»
5.	»	»
6.	»	»
7.	»	»
8.	»	»
9.	»	»
10.	»	»
....		
16.	»	»

Nicht gewählt sind die Kandidaten:
Ne sont pas élus les candidats suivants:
Non sono eletti i seguenti candidati:

1.	mit	Stimmen
2.	avec	suffrages
3.	con	suffragi
4.	»	»
5.	»	»
6.	»	»
7.	»	»
8.	»	»
9.	»	»
10.	»	»
11.	»	»
12.	»	»
....		
19.	»	»

Summe der Kandidatenstimmen Total des suffrages nominatifs Totale dei suffragi personali
Zahl der Zusatzstimmen Nombre des suffrages complémentaires Numero dei suffragi di complemento
Zusammen gleich der Parteistimmenzahl Total égal au nombre des suffrages de parti Totale uguale al numero dei voti di partito

Formular 5b Seite 2 / Formule 5b page 2 / Modulo 5b pagina 2

Liste Nr./N° Lista N.	Bezeichnung Dénomination Denominazione
--------------------------	--

Parteistimmenzahl Nombre des suffrages de parti Numero dei voti di partito	Sitze Sièges Seggi
---	---

Gewählt sind die Kandidaten mit der höchsten Stimmenzahl:

Sont élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages:

Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di suffragi:

1.	mit	Stimmen
2.	avec	suffrages
3.	con	suffragi
4.	»	»
5.	»	»
6.	»	»
7.	»	»
8.	»	»
9.	»	»
10.	»	»
...		
16.	»	»

Nicht gewählt sind die Kandidaten:

Ne sont pas élus les candidats suivants:

Non sono eletti i seguenti candidati:

1.	mit	Stimmen
2.	avec	suffrages
3.	con	suffragi
4.	»	»
5.	»	»
6.	»	»
7.	»	»
8.	»	»
9.	»	»
10.	»	»
11.	»	»
12.	»	»
...		
19.	»	»

Summe der Kandidatenstimmen

Total des suffrages nominatifs

Totale dei suffragi personali

Zahl der Zusatzstimmen

Nombre des suffrages complémentaires

Numero dei suffragi di complemento

.....

.....

Zusammen gleich der Parteistimmenzahl

Total égal au nombre des suffrages de parti

Totale uguale al numero dei voti di partito

.....

Formular 5b Seite 3 / Formule 5b page 3 / Modulo 5b pagina 3

Liste Nr./Nº Bezeichnung
 Lista N. Dénomination
 Denominazione

Parteistimmenzahl	Sitze
Nombre des suffrages de parti	Sièges
Numero dei voti di partito	Seggi

Gewählt sind die Kandidaten mit der höchsten Stimmenzahl:

Sont élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages:

Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di suffragi:

1.	mit	Stimmen
2.	avec	suffrages
3.	con	suffragi
4.	»	»
5.	»	»
6.	»	»
7.	»	»
8.	»	»
9.	»	»
10.	»	»
..		
16.	»	»

Nicht gewählt sind die Kandidaten:

Ne sont pas élus les candidats suivants:

Non sono eletti i seguenti candidati:

1.	mit	Stimmen
2.	avec	suffrages
3.	con	suffragi
4.	»	»
5.	»	»
6.	»	»
7.	»	»
8.	»	»
9.	»	»
10.	»	»
11.	»	»
12.	»	»
..		
19.	»	»

Summe der Kandidatenstimmen

Total des suffrages nominatifs

Totale dei suffragi personali

Zahl der Zusatzstimmen

Nombre des suffrages complémentaires

Numero dei suffragi di complemento

Zusammen gleich der Parteistimmenzahl

Total égal au nombre des suffrages de parti

Totale uguale al numero dei voti di partito

Formular 5b Seite 4 / Formule 5b page 4 / Modulo 5b pagina 4

Liste Nr./Nº Lista N.	Bezeichnung Dénomination Denominazione
--------------------------	--

Parteistimmenzahl Nombre des suffrages de parti Numeri dei voti di partito	Sitze Sièges Seggi
---	---

Gewählt sind die Kandidaten mit der höchsten Stimmenzahl:

Sont élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages:

Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di suffragi:

1.	mit	Stimmen
2.	avec	suffrages
3.	con	suffragi
4.	»	»
5.	»	»
6.	»	»
7.	»	»
8.	»	»
9.	»	»
10.	»	»
...		
16.	»	»

Nicht gewählt sind die Kandidaten:

Ne sont pas élus les candidats suivants:

Non sono eletti i seguenti candidati:

1.	mit	Stimmen
2.	avec	suffrages
3.	con	suffragi
4.	»	»
5.	»	»
6.	»	»
7.	»	»
8.	»	»
9.	»	»
10.	»	»
...		
19.	»	»

Summe der Kandidatenstimmen

Total des suffrages nominatifs

Totale dei suffragi personali

Zahl der Zusatzstimmen

Nombre des suffrages complémentaires

Numero dei suffragi di complemento

.....

Zusammen gleich der Parteistimmenzahl

Total égal au nombre des suffrages de parti

Totale uguale al numero dei voti di partito

.....

Bemerkungen/Remarques/Osservazioni:

Die Richtigkeit des vorstehenden Protokolls bezeugt

Certifient l'exactitude du procès-verbal ci-dessus

Certificano l'esattezza del presente processo verbale

Der Vorstand des kantonalen Wahlbüros:

Pour le bureau électoral cantonal:

Per l'Ufficio elettorale cantonale:

Allegato 3a⁸⁰

Kanton/Canton/Cantone _____ Anzahl Nationalratssitze/Nombre de sièges au Conseil national/Numero dei seggi _____

Gesamterneuerungswahl des Nationalrates vom/Renouvellement intégral du Conseil national du/Rinnovo integrale del Consiglio nazionale del _____

- A 1. Bezeichnung des Wahlvorschlags/Dénomination de la liste de candidats/Designazione della proposta: _____
2. Evtl. Präzisierung nach Alter, Geschlecht, Region oder Parteiflügel:
Le cas échéant, adjonction de l'âge, du sexe, de la région ou de l'aile d'appartenance:
Ev. specificazione di sesso, appartenenza di un gruppo, regione o età: _____
3. Listennummer (wird vom Kanton zugeteilt)/Numéro de la liste (attribué par le canton)/Numero della lista (assegnato dal Cantone): _____

B Kandidaturen/Candidatures/Candidatura

Nr. Nº No.	Name Nom Cognome	Vorname Prénom Nome	Ge- schlecht Sexe Sesso	Geburtsdatum (Tag/Monat/Jahr) Date de naissance (jour/mois/année) Data di nascita (giorno/mese/anno)	Beruf Profession Professione	Strasse Rue Via	Nr. Nº No.	PLZ NPA NPA	Wohnort Lieu de domicile Domicilio	PLZ NPA NPA	Heimatort Lieu d'origine Luogo di attinenza	Unterschrift Signature Firma	Bemerkungen * Remarques * Osservazioni *	Kontrolle (leer lassen) Contrôle (laisser en blanc) Controllo (lasciare in bianco)

* Unter dieser Rubrik sind eine Person, die den Wahlvorschlag vertritt, sowie deren Stellvertretung zu bezeichnen. Diese sind gegenüber den zuständigen Amtsstellen von Kanton und Bund berechtigt und verpflichtet, allenfalls nötige Erklärungen zur Bereinigung von Anständen oder Unklarheiten im Namen aller Unterzeichnenden rechtsverbindlich abzugeben (BPR Art. 25 Abs. 2). Wo eine klare Bezeichnung fehlt, kommt diese Aufgabe der erst- und der zweitunterzeichnenden Person zu.

* Mentionner sous cette rubrique le nom du mandataire des signataires et celui de son suppléant. Ces deux personnes ont, vis-à-vis de l'office cantonal compétent et de la Confédération, le droit et l'obligation de donner s'il le faut, au nom des signataires de la liste et de manière à les lier juridiquement, toutes les indications permettant d'éliminer les difficultés qui pourraient se produire (art. 25, 2e al., LDP). Si ces mentions font défaut, cette tâche incombe au premier et au deuxième signataires.

* In questa rubrica devono essere designati il rappresentante e il suo sostituto che davanti agli uffici cantonali e federali competenti hanno il diritto e il dovere di fare validamente, in nome dei firmatari, le dichiarazioni necessarie a togliere le difficoltà che potessero sorgere (art. 25 cpv. 2 LDP). In caso di non chiara indicazione, per legge si riterrà rappresentante il primo firmatario e sostituto il secondo.

80 Introdotto dal n. I dell'O del 19 ott. 1994 (RU 1994 2423). Aggiornato giusta il n. II dell'O del 20 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3200, 2003 234).

Anhang 3a Rückseite / Annexe 3a verso / Allegato 3a retro

C⁸¹ (Weitere) Unterzeichnerinnen und Unterzeichner des Wahlvorschlags
(Autres) signataires de la liste
(Altri) firmatari della proposta

Nr. N° No.	Name Nom Cognome	Vorname Prénom Nome	Geburtsdatum (Tag/Monat/Jahr) Date de naissance (jour/mois/année) Data di nascita (giorno/mese/anno)	Strasse Rue Via	Nr. N° No.	PLZ NPA NPA	Wohnort Lieu de domicile Domicilio	Unterschrift Signature Firma	Bemerkungen * Remarques * Osservazioni *	Kontrolle (leer lassen) Contrôle (laisser en blanc) Controllo (lasciare in bianco)

- * Falls sich die Partei im Parteiregister der Bundeskanzlei hat eintragen lassen, ist unter der Rubrik «Bemerkungen» zur Überprüfung die präzise Fundstelle im Internet anzugeben. Falls die Partei im Kanton einen einzigen Wahlvorschlag einreicht, genügen in diesem Falle die Unterschriften jener Personen, welche das Präsidium und das Sekretariat der Kantonalpartei ausüben; das kantonale Unterschriftenquorum entfällt.
- * Le parti politique qui s'est fait enrégistrer dans le registre des partis de la Chancellerie fédérale indiquera ici son adresse Internet précise pour vérification. Si le parti ne dépose qu'une seule liste de candidats dans le canton, les signatures du président et du secrétaire du parti cantonal suffiront. Le quorum cantonal sera donc sans objet.
- * Se il partito si è fatto iscrivere nel registro dei partiti della Cancelleria federale, nella rubrica «Osservazioni» deve essere indicato per verifica il suo indirizzo Internet esatto. Se il partito presenta inoltre una sola proposta nel Cantone, basta la firma delle persone preposte alla presidenza e alla segreteria del partito cantonale; l'obbligo di far firmare la proposta da un numero minimo di elettori con domicilio politico nel circondario elettorale decade.

Allegato 3b⁸²

Kanton Canton Cantone	Anzahl Nationalratssitze Nombre de sièges au Conseil national Numero dei seggi
-----------------------------	--

**Gesamterneuerungswahl des Nationalrates vom
Renouvellement intégral du Conseil national du
Elezioni del Consiglio nazionale del**

Listenverbindung**Apparentement****Congiunzione di liste**

Die unterzeichnenden Vertreterinnen/Vertreter erklären hiermit die folgenden Listen für die Gesamterneuerungswahl des Nationalrats für miteinander verbunden:

Les mandataires soussignés déclarent, par la présente, que les listes ci-après sont apparentées pour le renouvellement intégral du Conseil national:

I rappresentanti sottoscritti dichiarano congiunte le seguenti liste per l'elezione del Consiglio nazionale:

Nr. Nº No.	Bezeichnung Dénomination Designazione	Vertreter/Vertreterin Mandataire des signataires Rappresentante		Bemerkungen * Remarque * Osservazioni *	Ort Lieu Luogo	Datum Date Data
		Name Nom Cognome	Unterschrift Signature Firma			

- * Gegebenenfalls ist unter dieser Rubrik zu vermerken, mit welcher oder welchen anderen Liste(n) die eigene Liste unterverbunden ist. Eine solche Unterlistenverbindung ist nur möglich unter Listen *gleichen Namens*, die sich einzüglich einer Präzisierung hinsichtlich Region, Geschlecht, Alter oder Flügel einer Gruppierung voneinander unterscheiden.
- * Le cas échéant, mentionner sous cette rubrique avec quelle(s) autre(s) liste(s) la présente liste est sous-apparentée. La sous-apparentement n'est possible qu'entre listes *de même dénomination* qui ne se différencient les unes des autres que par l'adjonction de la région, du sexe, de l'âge ou de l'aile d'appartenance du groupement.
- * All'occorrenza, in questa rubrica, vanno indicate eventuali sotto-congiunzioni della presente lista. La sotto-congiunzione è permessa soltanto fra liste di *uguale denominazione*, differenziate unicamente da aggiunte intese a specificare il sesso, l'appartenenza ad un gruppo, la regione o l'età dei candidati.

82 Introdotto dal n. I dell'O del 19 ott. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2423).

Allegato 4a⁸³
 (art. 25 cpv. 1^{bis} lett. a)

Formular/Formule/Modulo

Eidgenössische Volksinitiative «...»/Initiative populaire fédérale «...»/Iniziativa popolare federale «...»

Erklärung des unbedingten Rückzugs/Déclaration de retrait inconditionnel/Dichiarazione di ritiro incondizionato

Die unterzeichneten stimmberechtigten Schweizer Bürgerinnen und Bürger sind Mitglieder des rückzugsberechtigten Urheberkomitees der eidgenössischen Volksinitiative «...» (vgl. BBI ...) und bilden darin die absolute Mehrheit seiner derzeit noch stimmberechtigten Personen. Sie erklären gestützt auf die Artikel 68 Absatz 1 Buchstaben c und e sowie 73 und 74 des Bundesgesetzes vom 17. Dezember 1976 über die politischen Rechte (SR 161.1), dass sie die eidgenössische Volksinitiative «...» hiermit rechtsgültig, unwiderruflich und vorbehaltlos zurückziehen:

Les électeurs et les électrices suisses soussignés sont membres du comité d'initiative autorisé à retirer l'initiative populaire fédérale «...» (cf. FF ...). Ils constituent la majorité absolue des membres dudit comité ayant aujourd'hui encore le droit de vote. Ils déclarent, en application des art. 68, al. 1, let. c et e, 73 et 74 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (RS 161.1), retirer de manière irrévocable, comme le droit les y autorise et sans condition aucune l'initiative populaire fédérale «...»:

I cittadini svizzeri sottoscritti sono membri del comitato promotore autorizzato a ritirare l'iniziativa popolare federale «...» (cfr. FF ...). Costituiscono la maggioranza assoluta dei membri di detto comitato aventi ancora diritto di voto. In virtù degli articoli 68 capoverso 1 lettera c ed e nonché 73 e 74 della legge federale sui diritti politici (RS 161.1), dichiarano di ritirare validamente, definitivamente e senza riserve l'iniziativa popolare federale «...»:

Nr./ Nº/ N.	Name/ Nom/ Cognome	Vorname/ Prénom(s)/ Nome	Strasse/ Rue/ Via	Nr./ Nº/ N.	PLZ/ NPA/ NPA	Wohnort/ Localité/ Domicilio	Unterschrift/ Signature/ Firma	Datum/ Date/ Data
1								
2								

⁸³ Originario all. 4. Introdotto dal n. II dell'O de 26 feb. 1997 (RU 1997 761). Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 13 gen. 2010, in vigore dal 1° feb. 2010 (RU 2010 275).

Nr./ Nº/ N.	Name/ Nom/ Cognome	Vorname/ Prénom(s)/ Nome	Strasse/ Rue/ Via	Nr./ Nº/ N.	PLZ/ NPA/ NPA	Wohnort/ Localité/ Domicilio	Unterschrift/ Signature/ Firma	Datum/ Date/ Data
...								
27								

Mit den Originalunterschriften versehen bis spätestens am zurücksenden an: Schweizerische Bundeskanzlei, Sektion Politische Rechte, 3003 Bern.

A renvoyer, muni des signatures, d'ici au à: Chancellerie fédérale, Section des droits politiques, 3003 Berne.

Da rispedire con le firme originali, al più tardi entro il a: Cancelleria federale svizzera, Sezione dei diritti politici, 3003 Berna.

Allegato 4b⁸⁴
(art. 25 cpv. 1^{bis} lett. b)

Formular/Formule/Modulo**Eidgenössische Volksinitiative «...»/Initiative populaire fédérale «...»/Iniziativa popolare federale «...».****Erklärung/Déclaration/Dichiarazione**

- a. **des bedingten Rückzugs zugunsten des indirekten Gegenvorschlags gemäss dem Bundesgesetz vom ... über .../de retrait conditionnel en faveur du contre-projet indirect élaboré sous la forme de la loi fédérale du ... sur .../di ritiro condizionato a favore del controprogetto indiretto secondo la legge federale del; oder/ou/o**
- b. **des unbedingten Rückzugs/de retrait inconditionnel/di ritiro incondizionato**

Die unterzeichneten stimmberechtigten Schweizer Bürgerinnen und Bürger sind Mitglieder des rückzugsberechtigten Urheberkomitees der eidgenössischen Volksinitiative «...» (vgl. BBI ...) und haben davon Kenntnis genommen, dass die eidgenössischen Räte als indirekten Gegenvorschlag zur genannten Volksinitiative das Bundesgesetz vom ... über ... verabschiedet haben (vgl. BBI ...). Sie erklären gestützt auf die Artikel 68 Absatz 1 Buchstaben c und e sowie 73 und 73a des Bundesgesetzes vom 17. Dezember 1976 über die politischen Rechte (SR 161.1) mit ihrer Unterschrift, dass sie die eidgenössische Volksinitiative «...» rechtsgültig, unwiderruflich und ohne jeden weiteren Vorbehalt wie folgt zurückziehen:

Les électeurs et les électrices suisses soussignés sont membres du comité d'initiative autorisé à retirer l'initiative populaire fédérale «...» (cf. FF ...). Ils ont pris acte du fait que l'Assemblée fédérale a adopté la loi fédérale du ... sur ... (cf. FF ...) au titre de contre-projet indirect à ladite initiative. Par leur signature, ils déclarent, en application des art. 68, al. 1, let. c et e, 73 et 73a de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (RS 161.1), retirer de manière irrévocable, comme le droit les y autorise et sans autre condition l'initiative populaire fédérale «...», comme indiqué ci-après:

I cittadini svizzeri sottoscritti sono membri del comitato promotore autorizzato a ritirare l'iniziativa popolare federale «...» (cfr. FF ...) e hanno preso atto del fatto che le Camere federali hanno adottato, quale controprogetto indiretto all'iniziativa, la legge federale del (cfr. FF ...). In virtù degli articoli 68 capoverso 1 lettera c ed e nonché 73 e 73a della legge federale sui diritti politici (RS 161.1), dichiarano di ritirare validamente, definitivamente e senza ulteriori riserve l'iniziativa popolare federale «...», come indicato qui di seguito:

⁸⁴ Originario all. 4. Introdotto dal n. II dell'O de 26 feb. 1997 (RU 1997 761). Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 13 gen. 2010, in vigore dal 1° feb. 2010 (RU 2010 275).

Nr./ Nº/ N.	Name/ Nom/ Cognome	Vorname/ Prénom(s)/ Nome	Strasse/ Rue/ Via	Nr./ Nº/ N.	PLZ/ NPA/ NPA	Wohnort/ Localité/ Domicilio	Datum/ Date/ Data	Unterschrift/Signature/Firma		
								<p>Für unbedingten Rückzug* En faveur du retrait inconditionnel* Favorevole al ritiro incondizionato*</p>	<p>Für Rückzug, sofern der indirekte Gegenvorschlag in Kraft tritt* En faveur du retrait, à la condition que le contre-projet indirect entre en vigueur* Favorevole al ritiro, a condizione che entri in vigore il contropatto indiretto*</p>	<p>Falls sowohl die Erklärung des bedingten als auch die Erklärung des unbedingten Rückzugs die Mehrheit des Initiativkomitees finden, ziehe ich vor (Zutreffendes ankreuzen so X): Si tant la déclaration de retrait conditionnel que la déclaration de retrait inconditionnel sont soutenues par la majorité des membres du comité d'initiative, je donne la préférence (cocher ce qui convient): Qualora la maggioranza del comitato d'iniziativa dovesse esprimersi a favore di entrambe le forme di ritiro, opto per (apporre una crocetta nella casella corrispondente):</p> <p>ACHTUNG: NUR 1 FELD ANKREUZEN! ATTENTION: NE COCHER QU'UNE SEULE CASE! ATTENZIONE: QUI POTETE APPORRE UNA SOLA CROSETTA!</p>
1								den unbedingten Rückzug/ au retrait inconditionnel il ritiro incondizionato	den bedingten Rückzug zugunsten des indirekten Gegenvorschlags au retrait conditionnel en faveur du contre-projet indirect il ritiro condizionato a favore del contropatto indiretto	
2										
...										
27										

Mit den Originalunterschriften versehen bis spätestens am zurücksenden an: Schweizerische Bundeskanzlei, Sektion Politische Rechte, 3003 Bern.

A renvoyer, muni des signatures, d'ici au à: Chancellerie fédérale, Section des droits politiques, 3003 Berne.

Da rispedire con le firme originali, al più tardi entro il a: Cancelleria federale svizzera, Sezione dei diritti politici, 3003 Berna.

* Es ist zulässig, an dieser Stelle sowohl für den unbedingten Rückzug als auch für den bedingten Rückzug zu optieren./Il est possible d'opter à la fois pour l'une et pour l'autre de ces colonnes./Qui è possibile optare per entrambe le forme di ritiro.

